

Comune di Città di Castello

(Perugia)

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 29 marzo 2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 26.04.2021 (art.29, commi 1 e 3)

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 14.03.2022 (modifica artt.7,9,29,30,31,32,33,35)

Modificato con deliberazione del Consigli Comunale n. 42 del 22.05.2023 (modifica artt.2,32,33,39,50)

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

- Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali
- Articolo 3 - Presupposto del canone
- Articolo 4 - Soggetto obbligato

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico
- Articolo 6 - Attivazione del procedimento amministrativo
- Articolo 7 - Istruttoria
- Articolo 8 - Tipi di occupazione
- Articolo 9 - Durata delle concessioni di occupazione permanenti
- Articolo 10 - Occupazioni occasionali
- Articolo 11 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 12 - Titolarità della concessione e subentro
- Articolo 13 - Rinnovo e rinuncia
- Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

- Articolo 16 - Istanze per i messaggi pubblicitari
- Articolo 17 - Tipologie di mezzi pubblicitari
- Articolo 18 - Istruttoria amministrativa
- Articolo 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Articolo 20 - Rinnovo e disdetta
- Articolo 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
- Articolo 22 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Articolo 23 - Rimozione della pubblicità
- Articolo 24 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
- Articolo 25 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI , ESENZIONI

- Articolo 26 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 27 - Criteri di determinazione della tariffa del canone
- Articolo 28 - Determinazione della tariffa annuale e giornaliera
- Articolo 29 - Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

- Articolo 30 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Articolo 31 - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 32 - Esenzioni del Canone
- Articolo 33 - Riduzioni

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 34 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
- Articolo 35 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
- Articolo 36 - Riduzione del canone sulle Pubbliche Affissioni
- Articolo 37 - Esenzioni dal canone sulle Pubbliche Affissioni
- Articolo 38 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO VI-RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

- Articolo 39 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 40 - Rimborsi e Compensazioni
- Articolo 41 - Controlli, ispezioni e verifiche
- Articolo 42 - Occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusive
- Articolo 43 - Accertamenti, sanzioni e ravvedimento
- Articolo 44 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 45 - Riscossione coattiva
- Articolo 46 - Autotutela
- Articolo 47 - Funzionario responsabile

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Articolo 48 - Passi carrabili e pedonali
- Articolo 49 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante
- Articolo 50 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
- Articolo 51 - Occupazioni con griglie intercapedini
- Articolo 52 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante
- Articolo 53 - Occupazione da parte di strutture alberghiere
- Articolo 54 - Occupazioni per traslochi

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

- Articolo 55 - Pubblicità realizzata su veicoli trasformati ad uso pubblicitario
- Articolo 56 - Affissione Diretta
- Articolo 57 - Freccette direzionali – Pre-insegne
- Articolo 58 - Cartelli fittasi/vendesi
- Articolo 59 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
- Articolo 61 - Regime transitorio
- Articolo 62 - Disposizioni finali

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Città di Castello del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (*nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento a soli commi dell'art.1 della L.160/2019 rimanendo sottintesi il richiamo all'articolo ed alla legge*).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

L'applicazione del canone unico non esclude l'accertamento e riscossione della Tarig nel caso in cui sussista il presupposto.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 846 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente regolamento.
5. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020 pari a 39.023 abitanti.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

- 1) Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) diffusione messaggi pubblicitari: si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. In particolare si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni

e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

- c) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- d) canone: il canone dovuto dall'occupante suolo pubblico o dal diffusore di messaggi pubblicitari senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione;
- e) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone.

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3) Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 10, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4) Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5) Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6) Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni

7) Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9) Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

- 10) A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
- 11) Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
- 12) Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio od in base ad apposite convenzioni di piani attuativi.
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
- i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili;
 - i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme pubblicitarie atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività;
 - la diffusione mediante immagini, fotografie, disegni, raffigurazioni che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.

3. L'esclusione di cui al comma 2 si applica nel caso di manufatti che per natura risultino destinati esclusivamente e specificatamente alla diffusione di messaggi pubblicitari nell'esercizio di una attività economica per promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico il canone è determinato, ai sensi dell'art.1, comma 824 della L.160/2019, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia ed alle finalità, alla zona occupata del territorio in cui è effettuata l'occupazione.
6. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato ai sensi dell'art.1, comma 825 della Legge 160/2019, in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Non sono soggette a canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione. La richiesta di occupazione o di diffusione messaggi pubblicitari in caso di condominio dovrà essere preventivamente deliberata dall'assemblea condominiale.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 14, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

Articolo 6

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste nel combinato disposto di cui agli articoli n° 7 e n° 8 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642, e successive modificazioni, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire ed il suo presunto costo, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di manufatto;

- f) disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel disciplinare allegato all'atto di concessione nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
 3. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

Articolo 7

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui al precedente art.6, il responsabile formula all'interessato, entro giorni 20 (venti) dalla presentazione della stessa, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro giorni 20 (venti) dalla ricezione della raccomandata di richiesta. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda dà luogo ad una nuova decorrenza del termine di cui al 1 comma del precedente art.5.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede a richiedere agli uffici competenti dell'amministrazione, ove si renda necessario per la particolarità dell'occupazione, gli specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta.
6. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico richieda l'installazione di manufatti edili, impianti e/o attrezzature per la realizzazione dei quali risulta necessario l'acquisizione da parte del richiedente di specifiche autorizzazioni e/o concessioni edilizie, il rilascio della concessione all'occupazione viene subordinato al rilascio del titolo abilitativo edilizio. A tal fine l'ufficio concessioni rilascerà al SUAPE apposito parere preventivo all'occupazione; l'atto concessorio definitivo e il relativo calcolo del canone patrimoniale verrà rilasciato successivamente all'ottenimento del titolo edilizio.
7. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso.

8. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
9. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
10. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine di dieci (10) giorni dalla data della relativa richiesta.
11. Il responsabile del procedimento, entro i termini per il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
12. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
13. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
14. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 8.
15. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal dirigente del settore competente in riferimento alla particolare tipologia dell'occupazione, previo versamento, da parte del richiedente, dei seguenti oneri:
 - a) marca da bollo;

- b) eventuale deposito cauzionale a garanzia del ripristino dei luoghi ad avvenuta esecuzione degli eventuali lavori che si rendessero necessari per garantire l'occupazione
 - c) spese di istruttoria quantificate nell'importo di €50,00 (cinquanta/00). Le successive variazioni di detto importo dovranno essere formalizzate con specifico atto deliberativo di Giunta comunale
 - d) ricevuata del pagamento del canone;
16. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
17. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 11 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
18. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
19. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
20. Analoga domanda a quella prevista al comma 1 deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione.
21. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
22. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 10.

Articolo 8

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 9

Durata delle concessioni di occupazione permanenti

1. Le concessioni di occupazione permanenti vengono rilasciate con durata decennale con le seguenti eccezioni:
 - a) quelle che riguardano l'installazione di cartelli pubblicitari, per le quali la durata è stabilita in anni tre;
 - b) quelle che riguardano i dehors per le quali la durata è stabilita in un anno; il pagamento del canone di codesta fattispecie dovrà comunque essere ricondotto nelle due annualità solari interessate;
 - c) quelle che riguardano passi carrabili, per i quali la durata potrà essere ventennale, nel caso il concessionario in fase di rilascio della concessione paghi anticipatamente 20 canoni annuali;

Articolo 10

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq. effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 11

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo

seguinte all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga deve essere concessa con le stesse modalità ed alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 12

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - f) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - g) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;

- h) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
 3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
 4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
 5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
 6. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
 - la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
 7. Nel solo caso di successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su bene immobile dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, gli eredi subentrano al concessionario nei diritti e negli obblighi correlati alla concessione medesima. In tale caso devono essere comunicati tempestivamente al Comune gli estremi dei subentrati.

Articolo 13

Rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 7, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di istanza al competente Ufficio.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste per il rilascio della concessione almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. La domanda di rinnovo segue lo stesso iter procedurale della domanda per la concessione originaria.
3. Per le concessioni permanenti di durata decennale alla scadenza le stesse si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno quando intervenga il tempestivo assolvimento del canone da parte del concessionario, non sia stato emesso provvedimento di revoca e non siano cambiate le condizioni di cui ai pareri tecnici funzionali al rilascio.
4. Il concessionario, entro i 12 (dodici) mesi successivi la data di rilascio della concessione, può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione autorizzata non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale previa verifica da parte dell'ufficio preposto della mancata alterazione dello stato dei luoghi o del ripristino degli stessi. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
5. In caso di occupazione temporanee, se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone corrisposto.
6. In caso di occupazione permanente, se la stessa è già in corso all'atto della comunicazione della rinuncia e detta comunicazione avviene entro il mese di giugno e con decorrenza entro lo stesso mese, il canone dovuto è rideterminato nella metà del canone annuo. In tal caso, qualora il canone annuo sia già stato corrisposto oltre il dovuto, si darà luogo alla restituzione della parte versata in eccedenza sempre che dalla verifica dello stato dei luoghi non risultino alterazioni ed, ove del caso, il concessionario abbia provveduto al ripristino degli stessi con oneri a proprio carico.

Articolo 14

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 15

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 180 (centottanta) giorni, per le concessioni permanenti, e 30 (trenta) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 16

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente e/o dell'eventuale concessionario.
2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Per le autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno il canone è determinato per anno solare e non commisurato in dodicesimi per ogni mese o frazione.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
3. Non sono soggette all'autorizzazione di cui al comma 1 solo alcune forme di diffusione pubblicitaria. Nei casi che seguono l'autorizzazione è sostituita da apposita dichiarazione da presentare al Comune, ovvero, in via esclusiva, al concessionario in caso di affidamento del servizio, prima che abbia inizio la diffusione dei messaggi pubblicitari unitamente al versamento del canone, se dovuto.
 - a) pubblicità temporanea effettuata all'interno o comunque sulle vetrine o sulle porte di ingresso degli esercizi pubblici;
 - b) pubblicità temporanea effettuata all'interno delle stazioni ferroviarie;
 - c) pubblicità temporanea effettuata nel perimetro delle stazioni di distribuzione di carburanti, limitatamente ai prodotti in vendita ed ai servizi offerti;
 - d) pubblicità temporanea effettuata all'interno degli stadi e degli impianti sportivi, cinema e teatri, centri commerciali, androni condominiali, stazioni di trasporto pubblico se non visibile dalla pubblica via;

- e) pubblicità temporanea effettuata mediante la distribuzione a mano di volantini o altro materiale pubblicitario;
 - f) pubblicità acustica permanente o temporanea effettuata all'interno dei luoghi aperti a pubblico spettacolo;
 - g) pubblicità temporanea riguardante l'esposizione di messaggi pubblicizzanti saldi o altre forme speciali di vendita;
 - h) pubblicità temporanea effettuata con monopattini, uomo sandwich, biciclette e altri veicoli di ridotte dimensioni che non creino intralcio o pericoli alla circolazione stradale;
 - i) pubblicità temporanea per conto proprio o per conto terzi realizzata con veicoli;
 - j) pubblicità temporanea effettuata con veicoli speciali adibiti ad uso pubblicitario in osservanza della vigente normativa prevista dal codice della strada;
 - k) pubblicità temporanea da chiunque effettuata relativa ai cartelli affittasi/vendesi di superficie non superiore a mezzo metro quadrato.
4. Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, anche in via telematica, al protocollo del Comune. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..
5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
6. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
7. La domanda per le Autorizzazioni a carattere permanente deve essere redatta in bollo e deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) la specificazione della tipologia dell'impianto pubblicitario secondo l'identificazione di norma, l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario, la descrizione dell'impianto da esporre;
 - d) le domande di ottenimento delle Autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, e quant'altro necessario per la regolarizzazione rispetto a tutti gli ordinamenti normativi coinvolti (titolo edilizio, occupazione suolo pubblico, codice della strada, parere ambientale, ecc..)
 - e) il titolo di godimento dell'area oggetto di installazione (se privato).

- f) la documentazione tecnica, comprensiva di: Planimetria catastale, Estratto P.R.G., Elaborato planimetrico con distanze da punti fissi, elaborato grafico con le dimensioni e caratteristiche tipologiche del manufatto, foto-inserimento nel contesto ambientale.
 - g) relazione tecnico descrittiva con descrizione dettagliata del manufatto, dei materiali costruttivi da utilizzare, indicazione sull'eventuale impianto di illuminazione, indicazione se l'impianto è mono o bifacciale;
 - h) autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità dell'opera e che il manufatto è realizzato con materiali non deteriorabili e resistenti agli agenti atmosferici;
8. La domanda per le Autorizzazioni di carattere temporaneo deve essere redatta in bollo con preavviso di g.g. 30 rispetto alla data di inizio dell'evento o di quanto pubblicizzato e deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) la specificazione della tipologia dell'impianto pubblicitario secondo l'identificazione di norma, con la descrizione, l'ubicazione dei relativi supporti e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre.
 - d) il periodo di durata dell'evento pubblicizzato, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità dell'opera e che il manufatto è realizzato con materiali non deteriorabili e resistenti agli agenti atmosferici;
 - f) La domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.23 del Codice della Strada;
9. La domanda deve essere corredata anche dai documenti previsti per la tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
10. In tutti i casi di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta deve essere presentata una domanda di modifica. In seguito alla nuova domanda l'Ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto, se maggiore, e quello pagato per lo stesso periodo. Analoga domanda deve essere presentata per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

11. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata-
12. Anche se l'esposizione pubblicitaria è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
13. In ogni caso copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone a mezzo posta elettronica certificata, per i relativi adempimenti.

Articolo 17

Tipologie di mezzi pubblicitari

1. I mezzi di diffusione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

Si definisce “insegna di esercizio” di cui all’art. 47 del Reg. di esecuzione ed attuazione del nuovo CdS (Art. 23 CdS), la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Può contenere il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati.

Insegna pubblicitaria:

Si identifica quale “*insegna pubblicitaria*” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali, che pubblicizza un prodotto o un particolare servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Impianto pubblicitario di servizio:

Si identifica quale “impianto pubblicitario di servizio” manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (es: fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e mezzi simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Preinsegna:

Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile

su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Cartello:

Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne, sedie e tavolini pubblicizzati, schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, pubblicità fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta o effettuata presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, autobus, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

2. L'elencazione sopradetta deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 18

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza per l'esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli organi competenti per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione comunale ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento nel termine di 20 giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dovuto dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento nel termine indicato

comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati. Eventuali nulla osta relativi ad altri enti competenti (Regione, Provincia, Anas ecc..) dovranno essere acquisiti prima dell'inoltro dell'Istanza al Comune e dovranno essere allegati alla richiesta.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 80 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa proposta dal responsabile del procedimento dell'Ente o da altra Pubblica Amministrazione. L'eventuale ritardo nel rilascio non è da considerarsi silenzio assenso. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto al pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso in cui la tipologia pubblicitaria ricada nella fattispecie per la quale non è previsto il rilascio di specifica autorizzazione temporanea, ma è sufficiente la semplice dichiarazione di diffusione pubblicitaria, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella comunicazione inviata all'interessato, la domanda verrà archiviata e l'eventuale esposizione accertata sarà considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono rilasciate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza del Civico Ente qualora non sia operativa la procedura telematica. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata all'interessato. Il mancato ritiro determina l'automatica archiviazione dell'atto senza ulteriore provvedimento. L'eventuale successiva nuova istanza potrà avvalersi delle singole autorizzazioni già rilasciate ed acquisite (titolo edilizio, occupazione suolo pubblico, art. 23 Codice della strada, ecc..) che rimarranno comunque valide.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio dell'apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali o per striscioni, stendardi, bandiere, sagomati, palloni frenati e simili, lancio di manifestini e simili, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, come anche per pubblicità fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili e di altro materiale pubblicitario a carattere temporaneo ha l'obbligo di provvedere alla loro rimozione entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo o entro il diverso termine indicato nella autorizzazione per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
10. Copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere inviata all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
11. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione può richiedere, con riguardo alle caratteristiche degli impianti pubblicitari idonea garanzia tramite polizza assicurativa o fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, a copertura di eventuali costi di rimozione qualora il concessionario, allo scadere del titolo, non provveda alla rimozione degli stessi.

Articolo 19

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari di carattere permanente entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della autorizzazione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione che successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o per il venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o per motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale incaricato alle verifiche. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato, a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare del provvedimento amministrativo trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione inviando agli uffici dell'Ente apposita comunicazione con l'indicazione di tutti gli elementi di cui all'art 14 comma 6 con gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma n. 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di variazione della denominazione o della ragione sociale, a condizione che restino invariati gli estremi fiscali, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata una comunicazione unica nella quale deve essere indicata l'elenco degli esercizi interessati.

Articolo 20

Rinnovo e disdetta

1. Le autorizzazioni di norma hanno validità triennale decorrente dalla data di rilascio e sono rinnovabili solo previa presentazione di nuova domanda. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto risulta difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per iscritto seguendo le stesse modalità previste per la presentazione dell'istanza e non determina diritto alla restituzione del canone già versato.

Articolo 21

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere revocata, sospesa o modificata con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. Nel caso di modifica il provvedimento deve indicare anche l'ammontare rideterminato del canone in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. Il mancato utilizzo dell'impianto o del mezzo pubblicitario per un periodo continuativo di sei mesi.
4. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa autorizzazione, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione, previa comunicazione dell'ufficio competente:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario o la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - c) l'omesso pagamento del canone;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione senza giustificato motivo entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di rilascio inviata all'interessato;
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per lo stesso impianto e per la stessa durata della concessione originaria.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, salvo i casi di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività mantenendo la stessa forma pubblicitaria richiesta dal curatore fallimentare o dal liquidatore.

Articolo 23

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza e la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti rispondono solidalmente il titolare dell'autorizzazione, il proprietario, chi dispone del mezzo stesso e il soggetto pubblicizzato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone già versato o comunque dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione stabilita dall'Ente per esigenze ed utilità pubblica il titolare dell'autorizzazione ha diritto ad un indennizzo pari alla quota parte del canone versato e non fruito, senza interessi, calcolata dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
3. Qualora il titolare non ottemperi alla rimozione dei mezzi pubblicitari, l'Ente procede alla rimozione degli stessi incamerando la garanzia.

Articolo 24

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. L'Ente procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o per le esposizioni effettuate in difformità delle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità stessa è stata effettuata.

Articolo 25

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio Comunale N°85 del 21-11-2003 e le integrazioni approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazioni N°18 del 20-02-2006, N°59 del 30-07-2007, N°64 del 26-07-2010, N°107 del 15-11-2010, si richiama inoltre il REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE modificato dal Consiglio Comunale con atto N.38 in data 7-05-2018 (BUR del 30/05/2018);

TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti nonché per la diffusione di messaggi pubblicitari, le strade, le piazze e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Per quanto al punto precedente, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è suddivisa come indicato nell'allegato "A" al presente Regolamento con riferimento all'applicazione del canone per le occupazioni del suolo e degli spazi soprastanti e sottostanti, nonché nell'allegato "B" con riferimento alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
3. Con deliberazione di Giunta Comunale sono determinati i correttivi da apportare alle tariffe ordinarie base annuale e giornaliera di cui agli articoli che seguono in corrispondenza ad ognuna delle Categorie viarie individuate negli allegati "A", ivi comprese quelle identificate come "strade, vie e piazze di particolare valore economico, e "B".
4. Nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari ricada agli angoli delle strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

Articolo 27

Criteri di determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si determina sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure ordinarie base comunque diversamente stabilite dall'amministrazione comunale per quanto previsto dal comma 817.
2. La graduazione delle tariffe del canone è effettuata tenendo conto degli elementi di valutazione indicati ai commi 824 ed 825 della L.160/2019.

Articolo 28

Determinazione della tariffa annuale e giornaliera

1. Avuto riguardo alle tariffe standard annuale e giornaliera per le occupazioni del suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari così come indicate dall'art.1, commi 826 ed 827 della Legge 160/2019, le tariffe ordinarie base al metro quadro da utilizzare ai fini del calcolo del canone, in applicazione del comma 817 della precitata legge, sono stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione da approvare entro i termini di bilancio.
2. La valutazione del maggior o minor valore della tariffa da applicarsi alle singole fattispecie imponibili, rispetto a quella ordinaria base, tenuto conto degli elementi indicati ai richiamati commi 824 ed 825, è effettuata utilizzando i correttivi ed i coefficienti moltiplicatori, che saranno deliberati anch'essi dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio.
3. I valori delle tariffe, determinabili anche per le singole fattispecie, dei correttivi e dei coefficienti moltiplicatori sono aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale. Nel caso di mancato aggiornamento annuale essi si intendono prorogati.

Articolo 29

Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti di valutazione e per la superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati o frazioni.
2. Solo per l'anno di rilascio della concessione permanente, qualora detto rilascio avvenga dopo il 30 giugno, il canone dovuto sarà determinato nella metà del canone annuo.
3. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria base giornaliera per i coefficienti di valutazione, per la superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati o frazioni e per il numero dei giorni di occupazione.
4. Nelle occupazioni temporanee, ai fini della determinazione del canone, la tariffa base giornaliera dovrà essere rapportata alle ore effettive di occupazione.
5. *(comma abrogato)*
6. *(comma abrogato)*
7. *(comma abrogato)*
8. Il canone non è dovuto se di importo inferiore ad €3,00
9. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
10. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

11. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria base come determinata a sensi del precedente articolo, è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria base ridotta come indicato al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria base di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
12. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri, ove presenti, sono stabiliti di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 30

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle utenze complessive moltiplicata per la tariffa forfetaria di Euro 1,00.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
3. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro il medesimo termine dovrà pervenire al Comune ovvero al concessionario in caso di affidamento della gestione del canone, la denuncia indicante il numero delle utenze.
4. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 1, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817, art.1, L.160/2019 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 31

Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'esposizione pubblicitaria. Solo per l'anno di rilascio dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente, qualora detto rilascio avvenga dopo il 30 giugno, il canone dovuto sarà determinato nella metà del canone annuo.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i coefficienti di valutazione, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.
3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee - con esclusione delle fattispecie di cui ai successivi commi 8, 9, 11, 12 e 13, del comma 3 dell'art. 55 e dell'art. 56 - in ragione della durata continuativa dell'esposizione pubblicitaria, potranno essere applicate maggiorazioni o riduzioni sulla tariffa ordinaria base giornaliera eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di determinazione della tariffa.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali, a facciate contrapposte, che non comportino sommatoria di efficacia pubblicitaria, le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo della minima figura piana geometrica in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I mezzi pubblicitari costituiti da festoni, bandierine e simili riferibili al medesimo soggetto passivo, che presentino un collegamento strumentale inscindibile finalizzato a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato fermo restando i casi di esenzione, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Il canone è calcolato avendo come parametro di riferimento i coefficienti moltiplicatori riferiti a tali fattispecie nella misura stabilita dalla Giunta Comunale. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ed il soggetto pubblicizzato.
8. Per la pubblicità realizzata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, è dovuto il canone nella misura stabilita dalla Giunta per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, commisurato alla superficie convenzionale di un metro quadrato, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito e del luogo di distribuzione.
9. Per la pubblicità sonora il canone è dovuto nella misura stabilita dalla Giunta per ciascun giorno e per ciascun punto fisso di diffusione, commisurato alla superficie convenzionale di un metro quadrato. Se itinerante il canone è dovuto, per ciascun giorno e per ciascun veicolo circolante nella misura stabilita dalla Giunta.
10. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia per conto proprio che per conto terzi a mezzo pannelli ed altre analoghe strutture luminose che veicolano la variabilità del messaggio o la sua visione in forma

intermittente, lampeggiante o similare, il canone è dovuto, al metro quadrato, indipendentemente dal numero dei messaggi trasmessi, nella misura della tariffa ordinaria base annuale, tenuto conto della categoria della strada di cui all'Allegato B e delle altre variabili che danno luogo all'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

11. Per la pubblicità realizzata in luoghi privati aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è dovuto, per ciascun giorno e fino ad un massimo di 30 giorni anche non consecutivi, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalla località di esposizione, della superficie proiettata e del numero dei messaggi diffusi. Dal 31° giorno il canone dovuto è abbattuto dell'80%. Per la stessa tipologia di diffusione realizzata sulle pubbliche vie e piazze, o da questi luoghi percepibile, fermo restando i criteri di cui al primo periodo, la Giunta Comunale stabilisce la diversa misura del canone dovuto per ciascun giorno.
12. Per la pubblicità effettuata mediante palloni frenati e simili il canone è dovuto per ciascun giorno nella misura stabilita dalla Giunta Comunale rapportata alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario.
13. Per la pubblicità realizzata a mezzo di aeromobili il canone è dovuto per ciascun giorno nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.
14. Ai fini della determinazione del canone le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 32 **Esenzioni del Canone**

1. Sono esenti dal canone:

- Per quanto riguarda le occupazioni di suolo pubblico:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali, anche relative al commercio ambulante itinerante, di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) e occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap la cui condizione sia stata accertata dagli organi competenti della A.S.L. ai sensi della L. 104/92, nonché i passi pedonali;
- h) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- j) le occupazioni con seggiovie e funivie;
- k) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- l) le occupazioni realizzate in occasioni di sagre, feste, manifestazioni, ecc, promosse da rioni e proloco legalmente riconosciute, limitatamente alle sole strutture utili all'esercizio delle attività autorizzate;
- m) le occupazioni per il commercio su aree pubbliche di cui alla tipologia "C" (itinerante) – Legge 112/91;
- n) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- o) le occupazioni necessitate per garantire la pubblica incolumità (recinzioni con nastro e paletti o simili);
- p) le occupazioni di soprassuolo con tende o simili, fisse o retrattili.
- q) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- r) le occupazioni la cui superficie complessiva in relazione alla medesima area di riferimento non superi la dimensione di mezzo metro quadrato o lineare, previa relativa autorizzazione degli uffici comunali;
- s) le occupazioni effettuate nell'ambito di situazioni di comprovata emergenza con finalità specifiche di assistenza, previdenza e sanità.
- t) le occupazioni temporanee per raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione ed attività di volontariato effettuate da Enti senza scopo di lucro, con finalità di assistenza, previdenza, cultura e ricerca scientifica;

- Per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria:

- A. la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- B. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- C. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- D. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- E. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- F. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- G. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- H. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- I. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- J. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- K. la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati nell'ambito di situazioni di comprovata emergenza che abbiano finalità specifiche di assistenza, previdenza e sanità, purché privi di contenuti commerciali;
- L. i cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali siano affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato se riportanti la sola dicitura "fittasi/vendesi + descrizione dell'immobile + numero telefonico". Qualora detti cartelli contengano anche il logo o il nome di un soggetto intermediario, ai fini dell'esenzione dal canone, la superficie non potrà superare i 300 centimetri quadrati;
2. Con Deliberazione della Giunta Comunale potranno essere stabilite riduzioni e/o esenzioni per coloro che aderiscono a specifiche iniziative promosse e formalmente adottate o promosse dall'Amm.ne Comunale. Le esenzioni e le agevolazioni potranno essere concesse esclusivamente con riferimento ad iniziative che non perseguano finalità di lucro e ritenute di significativo interesse generale in ambito

sociale, culturale, artistico, ricreativo, scientifico, ambientale, umanitario e sportivo, nonché per la valorizzazione e la promozione delle tradizioni locali e del territorio.

3. Allo scopo di sostenere la ripresa economica nell'ambito della comunità amministrata e contenere, gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico, a valere per l'anno 2021 le imprese di pubblico esercizio di cui all'art.5, della L. n.287/1991 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico, sono esonerate dal pagamento del relativo canone di occupazione suolo pubblico per tutti i mesi dell'anno non già interessati dalle disposizioni di esonero dettate da disposizioni normative nazionali per il medesimo canone. Alle medesime imprese, per l'anno 2022, la tariffa del canone verrà applicata nella misura ridotta del 50% per tutti i mesi dell'anno non già interessati da eventuali disposizioni di maggior favore dettate da normative nazionali per il medesimo canone.
4. Le concessioni di occupazione rilasciate alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art.5, della L. n.287/1991 sempre per l'anno 2021 sono inoltre esenti dal pagamento delle spese di istruttoria ordinariamente previste dal presente regolamento.

Articolo 33 **Riduzioni**

1. Per le occupazioni di suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono ridotte nella misura del 50%;
 - b) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, filantropiche o religiose qualora le stesse siano effettuate per fini non economici la tariffa è ridotta dell'80%. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio del comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone.
 - c) per le occupazioni effettuate con attrazioni dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 80%;
 - d) per le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 la tariffa è ridotta del 50%;
 - e) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 14 giorni nell'anno anche non continuativi la tariffa è ridotta del 20%;
 - f) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni nell'anno anche non continuativi la tariffa è ridotta del 50%;
 - g) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua fini di lucro e la diffusione pubblicitaria sia ad essi direttamente riferibile, la tariffa del canone è ridotta del 50%;
 - h) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, filantropiche e religiose qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici la tariffa del canone è ridotta del 50%;
 - i) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti o di beneficenza la tariffa del canone è ridotta del 50%;
 - j) Per le occupazioni con sedie, tavolini, ombrelloni, dehors ecc. ad uso ristoro annesse ad attività artigianali (*gelaterie, ecc.*), commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (*bar, ristoranti, pizzerie ecc.*) nonché ad altre imprese di tipo alimentare relativamente al

consumo immediato sul posto, è prevista una riduzione del 50% della tariffa base ordinaria per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre.

2) Alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art.5, della L. n.287/1991 nonché alle altre imprese di tipo alimentare, relativamente al consumo immediato sul posto, che, previa sottoscrizione di formale dichiarazione di impegno, garantiscono l'apertura, per un minimo di ore 8 nella fascia oraria dalle 7,30 alle 22,00 delle proprie attività nelle giornate di domenica e nei giorni festivi compresi tra il 1 gennaio e fino al 31 dicembre, o comunque tra la data di sottoscrizione dell'impegno ed il 31 dicembre dell'anno cui l'impegno si riferisce, sono applicate agevolazioni relative al canone unico patrimoniale inerente la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni con sedie, tavolini, ombrelloni, dehors, ecc. ad uso ristoro, nei limiti ed alle condizioni sotto indicate:

- a) La riduzione del 70% del canone fino ad un massimo di mq.50 di occupazione. I metri quadrati di occupazione eccedenti tale limite saranno assoggettati al pagamento del canone alla tariffa ordinaria prevista. **In caso di più concessioni rilasciate al servizio di un medesimo esercizio commerciale il limite di 50 mq. si applica con riferimento alla superficie totale delle concessioni rilasciate;**
- b) La riduzione decorrerà, in ogni caso, dal momento della sottoscrizione della dichiarazione di impegno. Per le occupazioni permanenti, ove il canone annuo sia già stato interamente versato, il concessionario avrà diritto al rimborso della somma pagata in eccesso e determinata dividendo il canone annuo relativo all'occupazione (sempre nel limite max di mq. 50) per 365, moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero dei giorni che vanno da quello di sottoscrizione della dichiarazione di impegno al 31 dicembre e calcolando su tale prodotto la riduzione percentuale del 70 %. Per le occupazioni temporanee, ove il canone sia stato già interamente versato prima della eventuale sottoscrizione della dichiarazione di impegno, si procederà al rimborso della somma pagata in eccesso e determinata dalla differenza tra il canone versato e quello ricalcolato applicando le agevolazioni con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'impegno stesso.
- c) E' consentito derogare alle aperture domenicali e festive sopra citate per un numero massimo di giornate pari al 10% di tutte le domeniche e festività comprese nel periodo che va dalla sottoscrizione dell'impegno al 31 dicembre. Nel caso il calcolo della percentuale del 10% determini un numero non intero, questo verrà arrotondato per eccesso qualora il primo numero decimale sia superiore a 5, o per difetto nel caso contrario. Sarà obbligo dell'esercente comunicare al Comune, Servizio Commercio e Servizio Polizia Locale, almeno 20 giorni prima, le giornate di deroga di cui intende fruire, al fine di consentire all'amministrazione comunale l'esercizio dei necessari controlli. La chiusura oltre il numero consentito di deroghe, ove accertato, determinerà la perdita di tutti i benefici di riduzione del canone, a partire dalla data di decorrenza degli stessi, con conseguente recupero del canone non versato in conseguenza dell'agevolazione aumentato degli interessi. Tali somme dovranno essere versate entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento e con l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma dell'art.43 del presente regolamento in caso di mancato pagamento nel termine suindicato.
- d) Gli esercenti che intendono fruire dell'agevolazione di che trattasi, dovranno trasmettere la dichiarazione di impegno, redatta sulla base di apposita modulistica all'uopo predisposta, contenente tra l'altro l'indicazione dell'orario adottato, al Servizio Commercio, al Servizio Polizia Locale ed al Servizio competente al rilascio della concessione di suolo pubblico. L'orario dovrà essere reso noto al pubblico mediante apposito cartello o mezzo analogo, con l'indicazione dei turni di apertura prescelti, da esporre con anticipo di almeno venti giorni rispetto a ciascun turno.
- e) Oltre alle domeniche le festività individuate ai fini dell'applicazione della presente agevolazione, sono le seguenti: 1 gennaio "Primo dell'anno", 6 gennaio "Epifania", (data variabile) "Santa Pasqua", (data variabile) "Lunedì dell'Angelo", 25 aprile "Anniversario della Liberazione", 1 maggio "Festa del Lavoro", 2 giugno "Festa della Repubblica", 15 agosto "Ferragosto", 1 novembre "Ognissanti", 13 novembre "SS. Florido e Amanzio", 8 dicembre "Immacolata Concezione", 25 dicembre "Natale", 26 dicembre "Santo Stefano".

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari (PGIP) di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente indicati, la ripartizione degli stessi è determinata così come riportato nel piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 35

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto il canone in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. A fronte del pagamento il Comune ovvero il concessionario in caso di affidamento provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata dalla Giunta Comunale in applicazione del comma 817 della L.160/2019 avuto riguardo alla tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della medesima legge. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione la tariffa di cui sopra è maggiorata del suo 30%.
3. Per le richieste di affissioni per un numero di manifesti inferiori a n. 50 fogli del formato base è dovuta una maggiorazione pari al 50% della tariffa prevista al comma 2.
4. Per le richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli del formato base è dovuta una maggiorazione pari al 50% della tariffa prevista al punto n. 2. Per le affissioni di manifesti costituiti da più di 12 fogli del formato base è dovuta una maggiorazione pari al 100% della tariffa di cui al comma 2.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione o una parte di essa venga eseguita in spazi predefiniti è dovuta una maggiorazione pari al 100% della tariffa di cui al comma 2;
6. Ove non diversamente richiesto dal committente, i manifesti aventi natura commerciale vengono affissi, per almeno il 25% di essi, su impianti insistenti nelle vie classificate in 1^a categoria di cui allegato B. A fronte della parte di manifesti come sopra circoscritta affissi in strade e piazze di 1^a categoria per ogni commissione viene applicata una maggiorazione pari al 30% della tariffa di cui al comma 2.
7. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla commissione del servizio;
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 36
Riduzione del canone sulle Pubbliche Affissioni

1. Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 35 è ridotto del 50% nei seguenti casi:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere riferibile all'ente promotore. Nel caso in cui sui manifesti siano presenti loghi o riferimenti a soggetti aventi scopo di lucro, è possibile applicare la riduzione solo nel caso in cui venga rilasciato apposito patrocinio scritto da parte della Giunta Comunale e nella misura massima di 50 fogli formato base per un massimo di 10 gg di affissione. Nel caso in cui venga richiesta l'affissione per un numero di fogli o per un numero di giorni superiori, riferibili allo stesso evento, anche se richiesto da soggetti diversi, si applicherà il canone in misura intera sull'eccedenza.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1, lettera c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 37
Esenzioni dal canone sulle Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche ed amministrative;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati nel limite massimo di 40 fogli formato base (70 x 100) per un periodo di 10 giorni per ciascuna tipologia-di

esposizione. Nel caso di commissioni di manifesti per un numero di fogli superiori, il canone per la parte eccedente verrà calcolato con la riduzione prevista dall'art. 36;

g) gli avvisi mortuari affissi dai soggetti ai quali il Comune abbia rilasciato apposita autorizzazione all'affissione diretta su impianti pubblici a ciò destinati. In tal caso l'Ente ovvero il concessionario, in caso di affidamento del servizio, non fornisce personale per l'affissione.

h) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Articolo 38

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima della data di esecuzione indicata nella commissione. La richiesta di annullamento deve pervenire al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento del servizio, in forma scritta con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in concessione, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni commissionate per il giorno stesso od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.
9. Il committente ha l'obbligo di consegnare il materiale da affiggere entro le quarantotto ore precedenti la data di uscita dell'affissione stessa.
10. Tutti i manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati a cura del Comune o del concessionario in caso di affidamento del servizio, con un timbro riportante oltre l'indicazione dello stesso ufficio anche la data di scadenza dell'affissione.

TITOLO VI-RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 39

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio delle stesse. Per gli anni successivi il canone dovrà essere corrisposto entro la data del 31 marzo del relativo anno, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione, con la relativa disdetta della concessione/autorizzazione, entro il medesimo termine per le sole occupazioni ed esposizioni pubblicitarie cessate entro la data del 31 dicembre del precedente anno. Qualora l'importo del canone sia superiore a €600,00 è ammessa la rateazione del canone annuale in massimo quattro rate. Per l'anno di rilascio la prima rata va corrisposta al rilascio della concessione e l'ultima rata entro massimo il 15 dicembre dell'anno di competenza. Per gli anni successivi al primo, compresi nella durata della concessione, la prima rata va corrisposta entro il 31 marzo, o comunque entro la data di scadenza ordinaria del canone se fissata diversamente, le restanti massimo 3 rate con scadenza al 31/05, 31/07 e 31/10. Al rinnovo della concessione si applica la rateazione prevista per l'anno di rilascio.
2. In ogni caso il termine ordinario del 31 marzo fissato per il versamento del canone potrà essere modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione motivata.
3. Per l'anno 2021, a parziale deroga di quanto sopra, il canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti dovrà essere versato entro il 30 aprile dello stesso anno. Anche in questo caso tale termine potrà essere modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione motivata.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione versando al Comune l'importo dovuto contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ovvero all'atto della dichiarazione per le sole forme pubblicitarie non soggette ad autorizzazione. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o concessione. Qualora l'importo del canone superi Euro 600,00 sarà facoltà dell'ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione o concessione.
5. In caso di rateizzazione del canone, come prevista nei commi precedenti, nell'eventualità di irregolare (tardiva, omessa o parziale) corresponsione di una sola delle rate alle scadenze stabilite, sull'importo della rata irregolarmente corrisposta si applicano le penalità e sanzioni previste al successivo art. 43, commi 2 e 3. In caso di irregolare (tardiva, omessa o parziale) corresponsione di due o più delle rate alle scadenze stabilite il titolare decade dal beneficio della rateizzazione e si applicano le penalità e sanzioni previste all'art. 43, commi 2 e 3, calcolate sull'importo totale del canone dovuto per la durata della concessione nell'anno di riferimento.
6. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento viene ritenuto tempestivo se eseguito entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o nelle altre forme consentite dalla legge.

Articolo 40

Rimborsi e Compensazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano gli interessi legali al tasso annualmente licenziato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. I predetti interessi decorrono dalla data dell'avvenuto pagamento e sino alla data della disposizione di rimborso.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate esclusivamente con il medesimo canone, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune stesso a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Responsabile dell'entrata comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Articolo 41

Controlli, ispezioni e verifiche

1. I controlli sulla regolare applicazione e gestione del canone sono di tre tipi:
 - a) controlli amministrativi o procedurali di tipo tecnico, che riguardano la verifica del rispetto delle norme regolamentari relative al rapporto di concessione/autorizzazione e degli obblighi sottostanti, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità. Questa attività è posta in essere dagli uffici che hanno provveduto al rilascio dell'autorizzazione/concessione. In caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone il gestore è chiamato a coadiuvare gli uffici nei modi e nei limiti definiti nel contratto di affidamento.
 - b) controlli amministrativi o procedurali di accertamento dell'entrata, che riguardano la verifica del rispetto delle norme regolamentari che disciplinano la gestione del canone, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità. Questa attività è posta in essere dal responsabile del servizio titolare del PEG a cui è assegnata la relativa entrata. In caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone le attività di cui alla presente lettera sono assegnate alla competenza del gestore;
 - c) controlli ispettivi/territoriali, che attengono alla verifica sul territorio di eventuali occupazioni di suolo pubblico o esposizioni pubblicitarie abusive o poste in essere in modo difforme dalla concessione/autorizzazione, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità. Questa attività è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale. In caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone, oltre alla generale azione di supporto alla polizia municipale per l'attività di controllo sul territorio, al gestore potrà essere assegnata la competenza in merito alla produzione del verbale di contestazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitari abusive e di irrogazione delle conseguenti indennità e sanzioni amministrative di cui al successivo art.42, comma 3.

2. Il responsabile del procedimento di accertamento dell'entrata, o il concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone, opera un generale controllo del credito e verifica i pagamenti effettuati. In caso di riscontro di irregolarità nei versamenti rispetto alle norme contenute nel presente Regolamento il medesimo emette atto di accertamento ai sensi dell'art.1, comma 792, L.160/2019, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'irregolarità, con intimazione al pagamento delle somme dovute - comprensive di maggiorazione ed interessi come meglio indicati all'art.43 - nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua notificazione da effettuarsi, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Al mancato adempimento da parte del titolare della concessione/autorizzazione di quanto richiesto conseguiranno gli effetti previsti ai fini della decadenza del titolo. Il responsabile del procedimento per l'accertamento dell'entrata, o il gestore in caso di affidamento all'esterno, informerà di detto esito l'Ufficio che ha rilasciato la concessione/autorizzazione, ai fini della pronuncia di decadenza e per ogni altro effetto conseguente.
4. Il Comune o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi della gestione del canone, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.
5. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.

Articolo 42

Occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusive

1. Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate senza titolo o difformi da esso, decadute e/o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive.
2. Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile sono considerate permanenti, mentre le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale o atto di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
3. Alle occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusive si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 - c) gli interessi.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusiva il dirigente del servizio che ha la competenza al rilascio della concessione o autorizzazione può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti/diffusori abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede l'ufficio, addebitando agli occupanti/diffusori medesimi le relative spese. Resta comunque a

carico dell'occupante/diffusore abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione/diffusione pubblicitaria abusiva.

5. Ai fini dell'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al comma 3, l'abuso deve risultare da verbale o atto di contestazione redatto o da pubblico ufficiale competente o - in caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone – anche dal legale rappresentante della società concessionaria o da persona dallo stesso delegata, dal quale risultino tutti gli elementi necessari alla determinazione del canone.
6. Copia dei verbali redatti dall'accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.
7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione/diffusione pubblicitaria abusiva.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano la violazione derivante dall'occupazione/diffusione pubblicitaria abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 43 **Accertamenti, sanzioni e ravvedimento**

1. Il Comune o il concessionario, in caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone, provvedono al recupero dei canoni non versati alle prescritte scadenze, parzialmente versati o versati tardivamente ed all'applicazione delle indennità per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie abusive mediante notifica, ai debitori, di apposito avviso di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone in ossequio al principio generale sancito dall'art.50, della Legge 449/1997. Parimenti l'insufficiente versamento comporta l'applicazione di una sanzione del 30% sulla quota parte di canone non versato
3. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma 2 è ridotta:
 - al 3% qualora il versamento sia eseguito entro il quinto giorno successivo alla scadenza;
 - al 5% qualora il versamento sia eseguito tra il sesto e il decimo giorno successivo alla scadenza;
 - al 10% qualora il versamento sia eseguito tra l'undicesimo ed il trentesimo giorno successivo alla scadenza.
4. Il mancato pagamento del canone comporta, previa comunicazione inviata dall'ufficio competente al titolare della autorizzazione o concessione, la decadenza della stessa. La decadenza determina che l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e, come tali, soggette all'applicazione delle indennità, delle sanzioni e degli interessi, sino all'avvenuta rimozione dei mezzi.

5. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
6. Sulle somme richieste a titolo di canone o indennità si applicano interessi di mora calcolati al tasso legale - maggiorato di 1 punto percentuale - con maturazione giorno per giorno. Per l'omesso versamento del canone gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza prevista e sino alla data di emissione dell'avviso. Per il ritardato versamento del canone gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza prevista e sino alla data dell'effettivo pagamento; nel caso di indennità gli interessi decorrono a partire dal primo giorno dell'anno e sino alla data di emissione dell'avviso se trattasi di occupazioni o esposizioni pubblicitarie permanenti; dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione e sino alla data di emissione dell'avviso se trattasi di occupazioni o esposizioni pubblicitarie temporanee.
7. Fermo quanto previsto al precedente comma 3 per le somme dovute a titolo di canone, sempreché non sia stata già avviata attività accertativa di cui al precedente articolo, nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, è possibile sanare la propria posizione entro un anno dalla prescritta scadenza usufruendo dell'applicazione di una maggiorazione pari al 15% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. In questo caso sono dovuti gli interessi al tasso legale annualmente licenziato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con decorrenza dalla data di scadenza del canone e sino alla data dell'effettivo pagamento.
8. Non si procede all'attività di recupero con l'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo del canone, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad Euro 12,00.

Articolo 44

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune può procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone; il Comune può disporre, altresì, l'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore e, se sostenute dal Comune, sono recuperate con le stesse modalità di cui al comma 1 dell'art. 45 del presente Regolamento. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al

sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio competente al rilascio delle concessioni/autorizzazioni ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 45 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 può essere svolto dal Comune o, in caso di affidamento all'esterno, dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 46 **Autotutela**

1. Il Responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto o, nel caso di affidamento del servizio in concessione, il concessionario, su istanza dell'interessato può rettificare, annullare totalmente o parzialmente l'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'accoglimento dell'istanza o l'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro il termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. In ogni caso l'istanza dell'interessato non sospende i termini per la proposizione di un eventuale ricorso.

Articolo 47 **Funzionario responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta del canone, il Comune può nominare uno o più Funzionari Responsabili cui sono attribuite, anche separatamente, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione del canone compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti inerenti tali attività.
2. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del canone, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 48

Passi carrabili e pedonali

1. Si definisce passo carrabile l'apertura deputata all'accesso veicolare ad un'area laterale ad uno spazio destinato alla circolazione veicolare, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. I passi carrabili possono essere:
 - a raso qualora posizionati alla stessa quota del piano stradale;
 - a livelli sfalsati qualora posizionati a quote diverse rispetto al piano stradale;
 - a filo qualora l'apertura corrisponde con il limite della sede stradale;
 - rientrato qualora l'apertura è arretrata rispetto il limite della sede stradale.
2. Si definisce passo pedonale l'apertura deputata al passaggio di persone e cose, con esclusione di veicoli, all'interno ad un'area pertinenziale di un edificio.
3. Le occupazioni di suolo pubblico connesse a passi carrabili, occupazioni che si concretizzano con il rilascio – ai sensi del presente regolamento e su istanza degli aventi diritto – di regolari concessioni, sono soggette alla corresponsione di un canone calcolato secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il canone si intende correlato al diritto di passaggio in uscita con autoveicolo privato – garantito al proprietario frontista dalla specifica concessione – con conseguente sottrazione dell'area antistante l'apertura alla sosta indiscriminata di veicoli o cose di soggetti terzi.
4. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
5. I passi carrabili e pedonali, regolarmente concessi, dovranno essere segnalati da apposito cartello, realizzato secondo le indicazioni tipologiche e dimensionali indicate nell'atto autorizzativo, apposto al lato dell'apertura e ben visibile.
6. La concessione di occupazione di suolo pubblico relativa a passi carrabili o pedonali dovrà essere richiesta da soggetto proprietario o comproprietario l'immobile (fabbricato o terreno) oggetto di domanda. Nel caso di immobili comprensivi di più proprietà la domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei proprietari in nome e per conto del condominio al quale verrà intestata la concessione di occupazione di suolo pubblico.
7. Nel caso in cui il passo carrabile sia a livelli sfalsati e rientrato rispetto al limite della sede stradale e comporti la realizzazione di un manufatto utile alla percorrenza di accesso del veicolo (rampa), i lavori di adeguamento saranno a carico del richiedente e dovranno essere eseguiti secondo le direttive e/o eventuali prescrizioni dettate dai competenti uffici tecnici o di Polizia municipale. Nel caso di cessazione dell'occupazione di suolo pubblico per effetto di rinuncia, revoca o decadenza della concessione, il ripristino dei luoghi da parte del concessionario sarà obbligatorio solo nel caso di espressa richiesta da parte del concedente. Nel caso di mancata richiesta di ripristino dei luoghi il manufatto verrà acquisito in proprietà senza che il concessionario possa pretendere rimborsi o indennizzi di alcun tipo.

8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 49

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità ai sensi dell'art. 1, comma 829 della Legge 160/2019.

Articolo 50

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. E' stabilita la tariffa del canone secondo i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 51

Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa ordinaria base annuale deliberata dalla Giunta Comunale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 52

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 53

Occupazioni da parte di strutture ricettive

1. I titolari di strutture ricettive di cui all'art.15 della L. Regionale Umbria n.8/2017, regolarmente autorizzate, possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico per stalli, in adiacenza o nelle immediate vicinanze della struttura, da utilizzare per fermata e sosta dei veicoli dei propri clienti. Il numero massimo di stalli che potranno essere concessi è pari a 10 in funzione del numero di camere in dotazione e in funzione del numero dei parcheggi già esistenti e nel rispetto della seguente tabella:

n° stalli max	n° camere
fino a 2	0-10
fino a 4	11-20
fino a 6	21-30
fino a 8	31-40
fino a 10	>40

2.

Articolo 54

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno 5 giorni prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 55

Pubblicità realizzata su veicoli trasformati ad uso pubblicitario

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. I veicoli e rimorchi (c.d. vele) per uso speciale pubblicitario - come definiti dagli art. 54, comma 1, lett. g) e art. 56, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 285/92, nonché dagli art. 203, comma 2, lett. q) e art. 204, comma 2, lett. s) del D.P.R.495/92 – se operano nel territorio comunale con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.
3. Per i mezzi di cui sopra che diffondono messaggi pubblicitari circolando in maniera persistente e continuativa o sostando sul territorio di Città di Castello e che abbiano effettuato il versamento del canone in Comuni diversi da quello di Città di Castello, è comunque dovuto il canone per la diffusione pubblicitaria.
4. Per i mezzi di cui al comma 3 il canone è calcolato, indipendentemente dal tragitto percorso, nella misura della tariffa ordinaria a metro quadrato stabilita dalla Giunta Comunale per la fattispecie rapportata alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, tenuto conto dei coefficienti di valutazione come stabiliti dalla Giunta Comunale e con riferimento a strade e piazze della prima categoria.

Articolo 56

Affissione Diretta

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, il canone è determinato, per ogni esposizione pubblicitaria e per ciascun giorno di esposizione, nella misura della tariffa ordinaria a metro quadrato stabilita dalla Giunta Comunale per la fattispecie, per la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, tenuto conto della categoria della strada di cui all'allegato B e

delle altre variabili che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori definiti dalla Giunta Comunale.

2. In deroga a quanto sopra descritto, qualora la ditta interessata voglia avvalersi, previa rituale dichiarazione, della facoltà di corrispondere per tali mezzi il canone annuo indipendentemente dell'effettiva esposizione del messaggio, la tariffa applicabile al metro quadrato sarà quella relativa alla tariffa ordinaria base annuale ridotta del 20%, sempre tenuto conto della categoria della strada di cui all'allegato B e delle altre variabili che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori definiti dalla Giunta Comunale.

Articolo 57

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di messaggi pubblicitari plurimi, riferiti a più soggetti collocati su di un unico pannello, il canone è dovuto in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario principale.

Articolo 58

Cartelli fittasi/vendesi

1. Sono soggetti alla dichiarazione ed al contestuale versamento del canone i cartelli che, ovunque apposti, superiori a 300 centimetri quadrati, contengano, oltre alla descrizione dell'immobile in vendita o in locazione anche il logo o la denominazione del soggetto intermediario. Parimenti sono soggetti alla dichiarazione ed al contestuale pagamento del canone i cartelli riguardanti la locazione o compravendita di immobili di superficie superiore ad un quarto di metro quadrato che, apposti in luoghi diversi dall'immobile in questione, riportino la dicitura "fittasi/vendesi + descrizione dell'immobile + numero telefonico".

Articolo 59

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità realizzata attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad una unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 60

Dichiarazioni pubblicitarie per particolari fattispecie

1. Previa dichiarazione e pagamento del canone, locandine e manifestini pubblicitari sul territorio comunale di Città di Castello possono essere collocati esclusivamente all'interno degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici. Su tali mezzi, prima che avvenga l'esposizione, dovrà essere apposto dal competente ufficio dell'Ente o dal concessionario in caso di affidamento del servizio, apposito timbro indicante la data di fine esposizione;

2. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione/pagamento da esibire al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione con contestuale pagamento del canone deve essere effettuata prima che la pubblicità abbia inizio. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia della carta di circolazione dalla quale rilevare titolarità, tipo e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso attinente all'attività svolta all'interno dei locali e realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale amovibile è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile tuttavia effettuare una dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo ben individuato nel quale veicolare messaggi pubblicitari diversi nel corso dell'anno (c.d. vuoto per pieno).

Articolo 61 **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 62 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

In armonia con il disposto dell'art.26 del regolamento, ai fini della parametrizzazione della tariffa da applicare alla occupazione di suolo pubblico per la determinazione del canone le vie e piazze vengono suddivise in tre categorie prima, seconda e terza. La classificazione ripete quella già prevista dal "Regolamento per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche" approvato con Delib.C.C. n.98 del 21.12.1998. Sono da ricomprendersi le strade e piazze coincidenti con quelle inserite negli elenchi anche ove eventualmente ridenominate.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E PIAZZE

CATEGORIA 1^A - CAPOLUOGO (entro le mura)

ALBIZZINI – Via	GRAZIE – Via delle	RIALTO – Via del
ANGELONI – Via Mario	GROTTA – Via della	ROCCA – Via della
ANTICO FORNO – Via	GUELFUCCI – Via	ROTONDA – Via della
ARCO – Via dell'	INCONTRO – Piazza dell'	SANTUCCE – Via delle
ARIENTO – Via dell'	INCONTRO – Via dell'	SANZIO – Piazza Raffaello
BATTISTI – Via Cesare	LAMPA – Via del	SCATORBIA – Via della
BINDO – Via di	LANARI – Via dei	SCORTICATOIO – Via dello
BORGHESI – Via del	LEGNE – Via delle	SERVI DI MARIA – Piazza
BORGO DI SOTTO – Via	LIBELLI – Via dei	SIGNORELLI – Via Luca
BORGO FARINARIO – Via	LILIO – Via di	SIVIERO – Via Rodolfo
BORGO INFERIORE – Via	LONGINI – Via dei	SOCCORSO – Via del
BRACCINA Via della	LUNA – Via del	SOTTOBORGO – Via
BRANDANO – Via del	MADONNA – Via della	SANT'AGOSTINO – Pomerio
BUFALINI – Via	MAGHERINI GRAZIANI – Piazza G.	SANT'ANDREA – Via
BULIGAME – Via del	MARCHESANI – Via Antimo	SANT'ANGELO – Via
CACCIATORI DEL TEVERE – Via	MARCHESE – Via del	SANT'ANTONIO – Via
CACIOPPA – Via della	MARCHESE PAOLO – Piazza del	SANT'APOLLINARE – Via
CALCINARO – Via del	MARCONI – Via Guglielmo	SAN BARTOLOMEO – Via
CAMPO – Via del	MATTEOTTI – Piazza Giacomo	SAN BERNARDINO – Via
CAMPO DEI FIORI – Via	MATTONATA – Via della	SANTA CATERINA – Via
CANNONIERA – Via della	MAZZINI – Via Giuseppe	SANTA CROCE – Via
CANTON DEL NERO – Via	MODELLO – Via del	SAN DOMENICO – Via
CASCERI – Via dei	MOLINO – Via del	SAN FLORIDO – Via
CAVALIERE – Via del	MONDELLI – Piazza F.A.	SAN FLORIDO – Pomerio
CAVALIERI – Via dei	MONTE – Via del	SAN FRANCESCO – Via
CAVOUR – Corso	MONTESCA – Via della	SAN GIORGIO – Via
CELLE – Via di	MORO – Via del	SAN GIOVANNI IN CAMPO – P.zza
CERBONI – Via	MUZI BETTI – Largo Giovanni	SAN GIROLAMO – Pomerio
CONTI – Via dei	OBERDAN – Via Guglielmo	SAN GIROLAMO – Via
COSTA – Piazza Andrea	OCHE – Piazza delle	SANTA MARGHERITA – Via
GRASSO – Via del	OCHE – Via delle	SANTA MARIA MAGGIORE – P.zza
DISCIPLINATI – Via dei	ONESTA' – Via dell'	SAN PAOLO – Via
FANTI – Piazza Manfredo	OSPIZIO – Via dell'	SAN POLO – Via
FORNO – Via del	PALAZZACCIO – Via del	SANTI QUATTRO – Via
FRATERNITA – Via della	PARADISO – Via del	SANTO STEFANO – Via
FUCCI – Via dei	PATRIGNONE – Via del	TARTARINI – Piazza
GABRIOTTI – Piazza Venanzio	PELAGALLO – Via del	TORRIONE DELLA BOTTE – Via
GALANTI – Via dei	PENDINELLA – Via della	TRASTEVERE – Via
GARIBALDI – Piazza Giuseppe	PETROGNANO – Via del	TRE NONNI – Via dei
GARIGLIANO – Piazza del	PICCIONE – Via del	XI SETTEMBRE – Via

GATTO – Via del	PIETRA DELL'AMORE – Via	VANTAGGIO – Via del
GAURI – Via dei	PINCHITORZI – Via dei	VINGONE – Via del
GEMIGNANO – Via del	PLINIO IL GIOVANE – Via	VITELLI – Via dei
GIOBERTI – Piazza Vincenzo	POMPEO – Via di	VITTORIO EMANUELE II – Corso
GIULIANELLE – Via delle	POPOLO – Via del	VOLPE VECCHIA – Via della
GONFALONIERE – Via del	POZZO – Via del	
GRAMSCI – Viale Antonio	RANDOLI – Via dei	

CATEGORIA II^ - CAPOLUOGO (restante parte) – CERBARA - TRESTINA

ABBA – Via Giuseppe Cesare	FUCINI – Via Renato	PERTINI – Piazza Sandro
1° MAGGIO – Via	FUTA – Via	PERUGINI – Via Gualtiero
ABBATINI – Via Antonio Maria	GAGARIN – Via Juri	PERUGINI – Via Pietro
ABETONE – Viale	GALILEI – Via Galileo	PETRARCA – Via Francesco
ALBONI – Via Marietta	GARCIA LORCA – Via Federico	PIAVE – Via
ALERAMO – Via Sibilina	GARINEI – Piazza Dino	PICCHI Via Maria
ALFIERI – Via Vittorio	GEO GAVES – Via	PIEGGI – Via Mons. Vincenzo
ALFONSINE – Via	GERMANIA – Via	PIEMINTE – Viale
ALIGHIERI – Via Dante	GHERARDI – Via Cristoforo	PIERANGELI – Via Giulio
ALLENDE – Piazza Salvator	GHIRBERTI – Via Lorenzo	PIERINI – Via Maria Mattia
AMICIZIA – Via Giuseppe	GIOLITTI – Via Giovanni	PIERO DELLA FRANCESCA – Via
ANGELO DA ORVIETO – Via	GIORDANO – Via Umberto	PIERUCCI – Via Francesco
ANGIOLIERI – Via Cecco	GIOTTO – Via	PIEVE DELLE ROSE – Via
ANTICA – Via	GIOVAGNOLI – Via Enrico	PINDEMONTE – Via Ippolito
ARCALENI – Via Roberto	GIOVANNI XXIII – Piazza Papa	PINI – Viale dei
ARETINA – Via	GIULIETTI – Via F.Ili	PIRANDELLO – Via Luigi
ARGENTI – Via Silvio	GOBETTI – Piazza Piero	PISACANE – Via Carlo
ARMANNI – Via degli	GOLDONI – Via Carlo	PISTELLI – Via Nicola
ASCANI – Via Don Angelo	GRAN BRETAGNA – Via	POLACCHINO – Via del
BACINELLI Via Giuseppe	GRANATIERI DI SARDEGNA – Via	POMARANCIO – Via II
BALDESCHI – Via Guglielmo	GRANDI – Via Achille	PUCCINI – Via Giacomo
BANDIERA – Via F.Ili	GRECIA – Viale	QUASIMODO – Via Salvatore
BANFI – Via Antonio	GREGORIO TIFERNATE – Via	QUERCIA – Via della
BARACCA – Via Francesco	GRILLI – Via Luigi detto il Grillino	RAFFAELLINO DEL COLLE – Via
BARBIONI – Via Nicola	GUERNICA – Via	REPUBBLICA – Via della
BARCA – Via della	GUERRINI – Via Dario e Giulio	REPUBBLICA VAL D'OSSOLA – V.
BARTOCCI – Via Bartolomeo	ISONZO – Via	RIGNALDELLO – Via
BASTIGLIA – Via della	IV NOVEMBRE – Via	RIGUCCI – Via Giovan Battista
BERLINGUER – Via Enrico	KANT – Via Emanuele	RISORGIMENTO – Via
BETTACCHINI – Via Orazio	KENNEDY – Piazza John F.	ROBBIA – Via Luca della
BIOLI – Via F.Ili	KING – Via Martin Luter	ROMA – Via
BITURGENSE - Via	KOLLONTAI – Via Aleksandra	ROMAGNA – Viale
BIXIO – Via Nino	KULISCIOFF – Via Anna	ROSSELLI – Via F.Ili
BOCCACCIO – Via Giovanni	LA MALFA – Via Ugo	ROSSINI – Via Gioacchino
BOLOGNI – Via Aldo	LABRIOLA – Via Antonio	ROSSO FIORENTINO – Via
BORSELLINO – Via Paolo	LAMBRUSCHINI – Via Raffaello	SACCO E VANZETTI – Via
BRACCIO FORTEBRACCIO – Via	LAPI – Via Scipione	SALAIOLO – Via del
BRACCO – Via del	LAVORO – Via del	SALVEMINI – Via Gaetano
BRENNERO – Viale	LEONARDO DA VINCI – Via	SALVIANI – Via Ippolito
BRIGATA S.FAUSTINO – Via	LEOPARDI . Via Giacomo	SAN BIAGIO – Via
BRODOLINI – Via Giacomo	LIDICE – Via	SAN DONATO – Via
BUCCHI – Via Aspromonte	LIGURIA – Via	SAN FLORIDO – Piazza Porta
BUOZZI – Via Bruno	LIVIERO – Via Carlo	SAN GIULIANO – Via
CADIBONA – Via	LOMBARDIA – Via	SAN PIO X – Piazzale
CADUTI DEL LAVORO – Via	LOMBARDO RADICE – Via G.	SANT'AMANZIO – Via
CAIROLI – Via F.Ili	LONGO – Via Luigi	SANTA MARIA – Via
CAMPANELLA – Via Tommaso	LUXEMBURG – Via Rosa	SANTINELLI – Via Sante
CANONICA – Via della	MACHIAVELLI – Via Nicolò	SAURO – Viale Nazzario
CARAVAGGIO – Via	MADONNA DEL LATTE – Via	SCALO – Via dello

CARBINI – Via Romolo	MADONNA DEL LUPO – Via	SCARAMUCCI – Via Gino
CARDUCCI – Via Giosuè	MADONNA DELLA PACE – Via	SCATENI – Via Amedeo
CASSAROTTI – Via Gaetano	MAESTRO DA CASTELLO – Via	SEGAPELI – Via Giovan Battista
CELESTINI II PAPA – Via	MAMELI - Via Goffredo	SEMPIONE – Viale
CERVI – Via F.Ili	MANARA – Via Luciano	SICILIA – Via
CHE GUEVARA – Piazza	MANCINI – Via Giulio	SOREL – Via Giorges
CHIALLI – Via Vincenzo	MANZONI – Via Alessandro	SPAGNA – Viale
CIPRIANI – Via Filippo Maria	MARTIRI DELLA LIBERTA' – Via	SPINOZA – Via Benedetto
CISA – Via	MARX – Via Carlo	SPLUGA – Via
COLFIORITO – Via	MARZABOTTO – Via	STALINGRADO – Via
COLLODI – Via Carlo	MASCAGNI – Via Piero	STATI UNITI D'AMERICA – Viale
CONSUMA – Via	MATTEI – Via Enrico	STELVIO – Viale
COPERNICO – Via Nicolò	MAZZOLARI – Via Primo	STURZO – Via Luigi
CORTONESE – Via	MENOTTI – Via Ciro	TERME – Via delle
COSTITUZIONE – Via della	MICHELANGELO – Via Buonarroti	TIGLI – Viale dei
COVENTRY – Via	MILANI – Via Lorenzo	TINA – Via della
CROCE – Via Benedetto	MILLE – Via dei	TITI – Via Filippo
D'ACQUISTO – Via Salvo	MINZONI – Via Giovanni	TIZIANO – Via
D'AQUINO - Via Tommaso	MOCHI ONORI – Via Sergio	TOGLIATTI – Via Palmiro
DE CESARE – Viale Raffaele	MOLISE – Via	TOMMASINO MATTIUCCI – Via P.
DE GASPERI – Viale Alcide	MONCENISIO – Via	TONIOLO - Via Giuseppe
DELEDDA – Via Grazia	MONTECASSINO – Via	TORREGGIANI – Via Carolina
DI DIO – Via F.Ili	MONTESSORI – Via Maria	TREVES – Via Claudio
DI VITTORIO – Via Giuseppe	MONTI – Via Vincenzo	TRIESTE – Via
DIAZ – Viale Armando	MORANDI – Via Rodolfo	UNGARETTI – Via Giuseppe
DINI – Via Bernardino	MORO – Via Aldo	UNGHERIA – Via
DIVISIONE GREMONA – Via	MORO – Via Tommaso	UNIONE SOVIETICA – Via
DONINZETTI – Via Gaetano	MOSCOLI – Via Nerio	VALLEROIS – Via
DRAGONI – Via Carlo	NENNI – Via Pietro	VANNUCCI – Piazza Piero
DURANTI – Via Rosa	NERUDA – Via Pablo	VASARI – Via Giorgio
EMILIA – Via	NIEVO – Via Ippolito	VASCHI – Via del
ENGELS – Via Federico	NOVA – Via	VERDI – Via Giuseppe
EUROPA – Viale	ODERISI DA GUBBIO – Via	VERGA – Via Giovanni
FABBRI – Via Fortunato	OLANDA – Via	VETULONIA – Via
FABRIZIO – Via Fulgenzio	ORLANDO – Viale Vittorio Emanuele	VINCENTI – Via Vito
FAETI – Via Giacinto	PACETTI – Via Giovanni Battista	VITTORIA – Via della
FALCONE – Via Giovanni	PACIOLI Via Luca	VITTORINI – Via Elio
FERRER – Via Francesco	PALACH – Via Jan	VITTORIO VENETO – Viale
FOSSITELLO . Via del	PALAZZI – Via Elmo	VOLONTARI DELLA LIBERTA'-V.
FRANCESCO TIFERNATE – Via	PARINI – Viale Giuseppe	VOLPI – Via Elia
FRANCHETTI – Viale Leopoldo	PASCOLI Via Giovanni	XXII LUGLIO – Via
FRANCIA – Via	PASTORE – Via Giulio	XXV APRILE – Via
FRANK – Via Anna	PAVESE – Via Cesare	ZAMPINI – Viale Angelo
FRESCOBALDI – Via Girolamo	PAZZAGLIA – Via Merlino	ZANIBONI – Via Vito

CATEGORIA III^A - RIMANENTE PARTE DEL TERRITORIO

STRADE, VIE E PIAZZE DI PARTICOLARE VALORE ECONOMICO

Nell'ambito delle Strade e Piazze inserite nella prima categoria si individuano quelle sotto elencate quali di particolare pregio e valore economico. In corrispondenza delle stesse potranno essere previste dalla Giunta Comunale maggiorazione nella determinazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

P.zza Santa Maria Maggiore, C.so Vittorio Emanuele, P.za Matteotti, P.za Andrea Costa, Via Mazzini, P.za Garibaldi, Via Albizzini, Corso Cavour, P.za Fanti, P.za Gabriotti, Via Mario Angeloni.

Allegato B

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

In armonia con i disposti dell'art.26 del regolamento, ai fini della parametrizzazione della tariffa da applicare alle esposizioni pubblicitarie per la determinazione del canone le vie e piazze vengono suddivise in due categorie, prima e seconda. La prima categoria deve intendersi coincidente con la previgente categoria "speciale" come circoscritta nel "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni" approvato con Delib. C.C. n.211/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Appartiene alla seconda categoria la restante parte del territorio comunale. L'elenco che segue riporta, a solo titolo esemplificativo, la suddetta classificazione.

ELENCO CATEGORIA DELLE STRADE – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

CODICE	DESCRIZIONE VIA	CATEGORIE
2	VIALE ABETONE	1
3	VIA ALBIZZINI	1
4	VIA MARIETTA ALBONI	1
6	VIA V. ALFIERI	1
7	VIA ALFONSINE	1
8	VIA DANTE ALIGHIERI	1
9	PIAZZA S. ALLENDE	1
13	VIA ANGELONI	1
14	VIA ANGIOLIERI	1
17	VIA ANTICO FORNO	1
21	VIA DELL' ARCO	1
24	VIA ARIENTO	1
25	VIA S. AMANZIO	1
27	VIA G. BACINELLI	1
28	VIA BACONE	1
30	VIA FRATELLI BANDIERA	1
31	VIA F. BARACCA	1
32	VIA DELLA BARCA	1
36	VIA BATTISTI	1
37	VIA G. BECCARI	1
38	VIA BETTACCHINI	1
40	VIA FRATELLI BIOLI	1
41	VIA BITURGENSE	1
43	VIA G. BOCCACCIO	1
44	VIA A. BOLOGNI	1
45	VIA DEI BORGHESI	1
46	VIA BORGO DI SOTTO	1
47	VIA BORGO FARINARIO	1
48	VIA BORGO INFERIORE	1
49	VIA PAOLO BORSELLINO	1
50	VIA DELLA BRACCINA	1
52	VIA DEL BRANDANO	1
55	VIA BRODOLINI	1
57	VIA BUFALINI	1
58	VIA BULIGAME	1
59	VIALE B. BUOZZI	1
60	VIA CACCIATORI DEL TEVERE	1
61	VIA DELLA CACIOPPA	1
62	VIA CADIBONA	1
64	VIA CADUTI DELLE FORZE DELL' ORDINE	1
65	VIA FRATELLI CAIROLI	1
66	VIA DEL CALCINARO	1
68	VIA CAMPO DEI FIORI	1
69	VIA DEL CAMPO	1

71	VIA CARAVAGGIO	1
73	VIA DEI CASCERI	1
74	VIA CASSAROTTI	1
76	VIA DEL CAVALIERE	1
77	VIA DEL CAVALIERE	1
78	VIA DEI CAVALIERI	1
79	CORSO CAVOUR	1
80	VIA CERBONI	1
81	VIA FRATELLI CERVI	1
82	PIAZZA CHE GUEVARA	1
84	VIA CIPRIANI	1
85	VIA CISA	1
87	VIA COLFIORITO	1
91	VIA CONSUMA	1
92	VIA DEI CONTI	1
94	VIA CORTONESE	1
95	PIAZZA COSTA	1
96	VIA DELLA COSTITUZIONE	1
97	VIA COVENTRY	1
99	VIA LEONARDO DA VINCI	1
100	VIA R. DEL COLLE	1
101	VIALE R. DE CESARE	1
102	VIA A. DE GASPERI	1
104	VIA FRATELLI DI DIO	1
106	VIA DI VITTORIO	1
107	VIALE A. DIAZ	1
108	VIA DINI	1
109	VIA DISCIPLINATI	1
111	VIA G. DONIZZETTI	1
113	VIA R. DURANTI	1
115	VIA EMILIA	1
116	VIA F. ENGELS	1
118	VIALE EUROPA	1
119	VIA FABBRI	1
121	VIA F. FABRIZI	1
122	VIA G. FAETI	1
123	VIA G. FALCONE	1
126	VIA F. FERRER	1
129	VIA DEL FORNO	1
131	VIA U. FOSCOLO	1
132	VIA DEL FOSSITELLO	1
133	VIA ROSSO FIORENTINO	1
134	VIA L. FRANCHETTI	1
135	VIA A. FRANK	1
136	VIA DELLA FRATERNITA'	1
137	VIA G. FRESCOBALDI	1
138	VIA FUCCI	1
140	VIA FUTA	1
142	VIA GAGARIN	1
143	VIA GALILEO GALILEI	1
144	PIAZZA GARIBALDI	1
145	PIAZZA GARIGLIANO	1
146	VIA DEL GATTO	1
147	VIA DEI GAURI	1
148	VIA DEL GEMIGNANO	1
149	VIA GHERARDI	1
150	VIALE L. GHIBERTI	1
151	PIAZZA GIOBERTI	1
152	VIA GIOLITTI	1
153	VIA GIORDANO	1
155	VIA GIOVAGNOLI	1
156	VIA DELLE GIULIANELLE	1
158	VIA A. GRAMSCI	1
159	VIA A. GRANDI	1
162	VIA DELLE GRAZIE	1
163	VIA DELLA GROTTA	1
164	VIA GUELFUCCI	1
165	VIA GUERNICA	1

166	PIAZZA DELL' INCONTRO	1
167	VIA DELL' INCONTRO	1
168	VIA ISONZO	1
170	VIA M. L. KING	1
171	VIA KOLLONTAI	1
172	VIA ANNA KULISHOFF	1
173	VIA LA MALFA	1
176	VIA DEI LANARI	1
177	VIA SCIPIONE LAPI	1
178	VIA DEL LAVORO	1
179	VIA DELLE LEGNE	1
180	VIA DEI LIBELLI	1
181	VIA LIGURIA	1
182	VIA DI LILIO	1
184	VIA LIDICE	1
185	VIALE LOMBARDIA	1
186	VIA DEI LONGINI	1
188	VIA LORCA	1
189	VIA DEL LUNA	1
191	VIA N. MACHIAVELLI	1
193	VIA MADONNA DEL LUPO	1
195	VIA DELLA MADONNA	1
196	PIAZZA MAGHERINI GRAZIANI	1
197	VIA DELLE MAGNOLIE	1
198	VIA MAMELI	1
201	VIA MANZONI	1
202	VIA MARCHESANI	1
203	PIAZZA DEL MARCHESE PAOLO	1
204	VIA DEL MARCHESE PAOLO	1
205	VIA MARCONI	1
206	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	1
210	VIA MASCAGNI	1
213	VIA E. MATTEI	1
214	PIAZZA MATTEOTTI	1
215	VIA DELLA MATTONATA	1
216	VIA MAZZINI	1
217	VIA P. MAZZOLARI	1
219	VIA L. MILANI	1
220	VIA DEI MILLE	1
221	VIA MOCHI ONORY	1
222	VIA DEL MODELLO	1
223	VIA MOLISE	1
224	VIALE MONCENISIO	1
225	VIA DEL MONTE	1
226	VIA MONTECASSINO	1
227	VIA DELLA MONTESCA	1
229	VIA ALDO MORO	1
230	VIA DEL MORO	1
233	VIA DEL MOLINO	1
234	VIA R. MURRI	1
235	LARGO MONSIGNOR MUZI	1
236	VIA NENNI	1
237	VIA NERUDA	1
238	VIA NIEVO	1
239	VIA OBERDAN	1
240	PIAZZA DELLE OCHE	1
241	VIA ODERISI DA GUBBIO	1
242	VIA DELL' ONESTA'	1
243	VIA DELL' OSPIZIO	1
245	VIA PACETTI	1
248	VIA PALACH	1
249	VIA DEL PALAZZACCIO	1
250	VIA E. PALAZZI	1
252	VIA PAPA CELESTINO	1
254	VIA DEL PARADISO	1
255	VIA G. PASCOLI	1
257	VIA DEL PATRIGNONE	1
258	VIA C. PAVESE	1

260	VIA DEL PELAGALLO	1
261	VIA DELLA PENDINELLA	1
263	VIA PERUGINI	1
264	VIA F. PETRARCA	1
265	VIA DEL PETROGNANO	1
266	VIA PIAVE	1
267	VIA PICCHI	1
268	VIA PICCIONE	1
269	VIA PIEMONTE	1
270	VIA S. PIERANGELI	1
271	VIA PIERO DELLA FRANCESCA	1
273	VIA PIETRA DELL' AMORE	1
274	VIA PIEVE DELLE ROSE	1
275	VIA PINCHITORZI	1
276	VIALE DEI PINI	1
278	VIA PIRANDELLO	1
279	VIA DEI PLATANI	1
280	VIA PLINIO IL GIOVANE	1
281	VIALE DEL POLACCHINO	1
284	VIA POMERIO SAN FLORIDO	1
285	VIA POMERIO SAN GIROLAMO	1
286	VIA POMERIO SANT' AGOSTINO	1
287	VIA POMPEO	1
288	VIA DEL POPOLO	1
291	VIA G. PUCCINI	1
293	VIA QUATTRO NOVEMBRE	1
294	VIA DELLA QUERCIA	1
295	VIA DEI RANDOLI	1
298	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	1
299	VIA RIGNALDELLO	1
300	VIA G.B. RIGUCCI	1
301	VIA RISORGIMENTO	1
302	VIA DELLA ROBBIA	1
304	VIA DELLA ROCCA	1
305	VIA ROMA	1
306	VIALE ROMAGNA	1
307	VIA FRATELLI ROSSELLI	1
308	VIALE G. ROSSINI	1
309	VIA DELLA ROTONDA	1
310	VIA SACCO E VANZETTI	1
312	VIA SALVIANI	1
313	VIA SAN BARTOLOMEO	1
314	VIA SAN BERNARDINO	1
315	VIA SAN BIAGIO	1
316	VIA SAN CROCE	1
317	VIA SAN DOMENICO	1
318	PORTA SAN FLORIDO	1
319	VIA SAN FLORIDO	1
320	VIA SAN FRANCESCO	1
321	VIA SAN GIORGIO	1
322	PIAZZA SAN GIOVANNI IN CAMPO	1
323	VIA SAN GIULIANO	1
325	VIA SANTA CATERINA	1
326	VIA SAN PAOLO	1
327	PIAZZA SAN PIO X	1
329	VIA SANTA MARGHERITA	1
330	PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE	1
331	VIA SANTINELLI	1
332	VIA DEI SANTQUATTRO	1
334	VIA SANTO STEFANO	1
335	VIA DELLE SANTUCCE	1
336	VIA SANT' ANDREA	1
337	VIA SANT' ANGELO	1
339	VIA SANT' ANTONIO	1
340	VIA SANT' APOLLINARE	1
341	PIAZZA SANZIO	1
342	VIA N. SAURO	1
343	VIA DELLO SCALO	1

346	VIA DELLA SCATORBIA	1
348	VIA SCORTICATOIO	1
349	VIALE SEMPIONE	1
350	PIAZZA SERVI DI MARIA	1
351	VIA SICILIA	1
352	VIA SIGNORELLI	1
354	VIA DEL SOCCORSO	1
358	VIA SPLUGA	1
359	VIA STALINGRADO	1
360	VIALE STELVIO	1
361	VIA DON STURZO	1
363	PIAZZA TARTARINI	1
364	VIA DELLE TERME	1
366	VIA F. TIFERNATE	1
367	VIA G. TIFERNATE	1
368	VIA TIFERNATE	1
369	VIALE DEI TIGLI - RIOSECCO	1
370	VIA DELLA TINA	1
372	VIALE P. TOGLIATTI	1
373	VIA P. TOMMASINI MATTIUCCI	1
374	VIA TONIOLO	1
375	VIA TORREGIANI	1
376	VIA TORRIONE DELLA BOTTE	1
379	VIA TRASTEVERE	1
380	VIA TRE NONNI	1
381	VIA TREVES	1
382	VIA TRIESTE	1
385	VIA UNDICI SETTEMBRE	1
388	PIAZZA P. VANNUCCI	1
389	VIA DEL VANTAGGIO	1
392	VIA DEL VASCHI	1
393	VIA VENTICINQUE APRILE	1
396	VIA VERDI	1
397	VIA VERGA	1
399	VIA DEL VINGONE	1
400	VIA DEI VITELLI	1
402	VIALE VITTORIO EMANUELE ORLANDO	1
403	CORSO VITTORIO EMANUELE	1
404	VIALE VITTORIO VENETO	1
405	VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'	1
408	VIALE A. ZAMPINI	1
409	STRADA TIBERINA 3 BIS	1
410	VIA MARTIRI DELLE FOIBE	1
420	VIA SALAIOLO	1
429	PIAZZA GIOVANNI XXIII	1
440	VIA CARLO COLLODI	1
448	VIA A. LABRIOLA	1
449	VIA DON MILANI	1
454	VIA GIULIO PIERANGELI	1
456	VIALE L. FRANCHETTI	1
461	VIALE ORLANDO	1
462	VIA BRACCO	1
481	VIA MARZABOTTO	1
482	VIA LEOPARDI	1
483	VIA DELLA FORNACE	1
484	VIA CARLO LIVIERO	1
485	VIA XXV APRILE	1
486	VIA ELIA VOLPI	1
487	VIA V. CHIALLI	1
488	VIA A. DA ORVIETO	1
489	VIA CARLO GOLDONI	1
490	VIA L. GRILLI	1
491	VIA ALESSANDRO MANZONI	1
492	VIA G. AMICIZIA	1
493	VIA SANT'AMANZIO	1
494	VIA G. BACINELLI	1
495	VIA D.G. GUERRINI	1
496	VIA L. LONGO	1

497	VIALE GIORGIO VASARI	1
498	VIA N. BARBIONI	1
499	VIA TIZIANO	1
500	VIA IL POMARANCIO	1
501	VIA ROSSO FIORENTINO	1
502	VIA MADONNA DEL LATTE	1
503	VIA G. CARDUCCI	1
504	VIA G. MINZONI	1
505	VIA CARLO PISACANE	1
506	VIA FILIPPO TITI	1
507	VIA A. MARIA ABATINI	1
508	VIA G. BATTISTA SEGAPOLI	1
509	VIA SANTIQUATTRO	1
510	VIA DEI GALANTI	1
511	VIA DI BINDO	1
512	VIA SAN GIROLAMO	1
513	VIA DEL POZZO	1
514	VIA DEL GONFALONIERE	1
515	VIA XI SETTEMBRE	1
516	VIA DI CELLE	1
517	PIAZZA V. GABRIOTTI	1
518	VIA SOTTOBORGO	1
519	PIAZZA FANTI	1
520	VIA DELLA CANNONIERA	1
521	VIA DEL BORGHESI	1
522	VIA DEL CRASSO	1
523	VIA CANTON DEL NERO	1
524	VIA DELLE OCHE	1
525	VIA GENERICA	1
539	VIA MERLINO PAZZAGLIA	1
540	BRUNO BUOZZI	1
576	VIA GINO BARTALI	1
578	VIA DEL VANTAGGIO	1
583	LOCALITA' POPOLO	1
591	LUCA DELLA ROBBIA	1
1	VIA ABBA	2
5	VIA S. ALERAMO	2
10	VIA DELL' AMICIZIA	2
11	VIA L. ANGELINI	2
12	VIA ANGELO DA ORVIETO	2
15	VIA CIPRIANO ANGIOLONI	2
16	VIA ANTICA	2
18	VIA G. ANTONIUCCI	2
19	STRADA STATALE APECCHIESE	2
20	VIA ARCALENI	2
22	VIA ARETINA	2
23	VIA S. ARGENTI	2
26	VIA DON ASCANI	2
29	VIA BALDESCHI	2
33	VIA E. BARSANTI	2
34	LARGO BARTOLINI	2
35	VIALE DELLA BASTIGLIA	2
39	VIA BINDO	2
42	VIA N. BIXIO	2
51	VIA DEL BRACCO	2
53	VIALE BRENNERO	2
54	VIA BRIGATA S. FAUSTINO	2
56	VIA A. BUCCHI	2
63	VIA CADUTI DEL LAVORO	2
67	VIA T. CAMPANELLA	2
70	VIA DELLA CANONICA	2
72	VIA R. CARBINI	2
75	VIA DEL CASTELLO	2
83	VIA D. CIMAROSA	2
86	STRADA CITERGENSE	2
88	VIA DEL COLLE	2
90	VIA DELLA CONCORDIA	2
93	VIA N. COPERNICO	2

98	VIA DELLE CROCEROSSINE	2
103	VIA G. DELEDDA	2
105	VIA A. DI FRANCIA	2
110	VIA DIVISIONE CREMONA	2
112	VIA C. DRAGONI	2
114	VIA DELL' EMIGRANTE	2
117	VIA DELL' EROE	2
120	VIA DEL FABBRO	2
124	VIA DEL FALEGNAME	2
125	PIAZZA M. FANTI	2
127	VIA ENRICO FORLANINI	2
128	VIA DELLA FORNACE	2
130	VIA BRACCIO FORTEBRACCIO	2
139	VIA FUCINI	2
141	PIAZZA VENANZIO GABRIOTTI	2
154	VIA GIOTTO	2
157	VIA DEL GONFALONE	2
160	VIA GRASSO	2
161	VIA GRATICOLE	2
169	VIA KANT	2
174	VIA C. LABRIOLA	2
175	VIA DEL LAMPA	2
183	VIA CARLO LIVIERO	2
187	VIA L. LONGO	2
190	VIA ROSA LUXEMBURG	2
192	VIA MADONNA DEL COMBARBIO	2
194	VIA MADONNA DELLA SPERANZA	2
199	VIA L. MANARA	2
200	VIA MANCINI	2
207	VIA C. MARX	2
209	VIA MASANIELLO	2
211	VIA DEI MASTRI	2
212	VIA DEL MATTATOIO	2
218	VIA MEUCCI	2
228	VIA R. MORANDI	2
231	VIA N. MOSCOLI	2
232	VIA W.A. MOZART	2
244	VIA DELLA PACE	2
246	VIA N. PAGANINI	2
247	VIA G. PAINELLO	2
251	VIA PALAZZO GADDI	2
253	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII	2
256	VIA GIULIO PASTORE	2
262	PIAZZA PERTINI	2
272	VIA PIERUCCI	2
277	VIA DEI PIOPPI	2
282	VIA G. POLIDORI	2
283	VIA DEL POMARANCIO	2
289	LARGO DELLA PORTA	2
290	VIA DEL POZZO	2
292	VIA QUASIMODO	2
296	VIA GIUSEPPE RAVIZZA	2
297	VIA REPUBBLICA DELLA VAL D' OSSOLA	2
303	VIA DELLE ROBINIE	2
311	VIA DEL SALAILOLO	2
328	VIA SAN POLO	2
333	VIA SANTO STEFANO DEL PIANO	2
338	VIA SANT' ANSANO	2
344	VIA SCARAMUCCI	2
345	VIA SCATENI	2
347	VIA A. SCIESA	2
353	VIA DEL SOBBORGO	2
355	VIA GEORGES SOREL	2
356	VIA SPADOLINI	2
357	VIA B. SPINOZA	2
362	VIA DEL TABACCO	2
365	VIA TEVERE	2
371	VIA TIZIANO	2

377	VIA TOSCANA	2
378	VIA A. TOSCANINI	2
383	VIA TRONCO NUOVO	2
384	VIALE UMBRIA	2
386	VIA UNGARETTI	2
387	VIA VALLEROIS	2
390	PIAZZETTA DEL VASAIO	2
391	VIA DEI VASARI	2
394	VIA VENTIDUE LUGLIO	2
395	VIA VENTURELLI	2
398	VIA VITO VINCENTI	2
401	VIA VITTORINI	2
406	VIA DELLA VOLPE VECCHIA	2
407	VIA A. VOLTA	2
411	SAN PIETRO A MONTE	2
412	FRAZIONE SANTA LUCIA	2
413	VIA I MAGGIO - TRESTINA	2
414	FRAZIONE COLDIPOZZO	2
415	VIALE V. VENETO	2
416	VIALE GRECIA - TRESTINA	2
417	STRADA ST. APECCHIESE	2
418	STRADA PER PIOSINA	2
419	STRADA SS MONTERCHI	2
421	ZONA IND.LE NORD	2
422	VIA F. TURATI	2
423	VIA MARX - CERBARA	2
424	VIALE PARINI	2
425	VIA CASE SPARSE	2
426	VIA LUCARI	2
427	STRADA PROVINCIALE DI TRESTINA	2
428	VIA GALVANI	2
430	LOCALITA' FRACCANO	2
431	SS 3 BIS SANTA LUCIA	2
432	SVINCOLO NORD E 45	2
433	S.R. 221	2
434	VIA BECCARI	2
435	VIA DEL COMMERCIO	2
436	VIA ROSA LUXEMBURG	2
438	VIA LAMBRUSCHINI	2
439	FRAZIONE TRESTINA	2
441	LOCALITA' CANOSCIO	2
442	PIAZZA GARINEI	2
443	LOCALITA' CORNETTO	2
444	FRAZIONE FABBRECCE	2
445	REGNANO	2
446	FRAZIONE BIVIO LUGNANO	2
447	VIALE FERMI	2
450	VIA ROMANA - PROMANO	2
451	VIA DEGLI ARMANNI-TRESTINA	2
452	VIA DELLA VITTORIA - CERBARA	2
453	VOCABOLO DI MORRA	2
455	ZONA IND. NORD	2
457	VIA ETRURIA -TRESTINA	2
458	FRAZIONE CERBARA	2
459	VIA TASSINARA	2
460	BIVIO SAN LEO BASTIA	2
463	FRAZIONE RIOSECCO	2
464	VIA ALDO BOLOGNI	2
465	LOCALITA' SAN MAIANO	2
466	LOCALITA' CALDESE	2
467	VIA UNIONE SOVIETICA	2
468	VIA STATI UNITI - TRESTINA	2
469	VIA D. DONINI	2
470	USCITA E45 NORD	2
471	BOCCA SERIOLA	2
472	VIALE MONINI	2
473	LOC. BRECCIONE TRESTINA	2
475	LOCALITA' SAN PATERNIANO	2

476	VIA CURIEL-SAN SECONDO	2
477	VIA TRENTO	2
479	FRAZIONE GARAVELLE	2
480	FRAZIONE FONTECCHIO	2
526	VIA PASSERINA	2
527	VIA F.LLI RAMACCIONI -PROMANO	2
528	VIA MONTESSORI TRESTINA	2
529	PROMANO	2
530	LOCALITA' PROMANO	2
532	SANSECONDO	2
533	E45 DIREZIONE CESENA	2
534	E45 DIREZIONE PERUGIA	2
535	E45 DIREZIONE CESENA	2
536	E45 SANTA LUCIA DIREZIONE PERUGIA	2
537	E45 SANTA LUCIA DIREZIONE CESENA	2
538	VOCABOLO VIGNALE	2
541	VIA SANT'ANSANO - PIOSINA	2
542	VIA B.RUSSELL	2
543	VIA SISI	2
544	VIA ITALO SVEVO	2
545	VIA PULCIARATI	2
546	VIA PIETRO ERCOLANI - SANSECONDO	2
547	CIRCONVALLAZIONE NORD	2
548	VIA ANNIBALE DI FRANCIA - LERCHI	2
549	S.P. 105	2
550	VIA ANTONINI	2
551	VIA MADONA DELLA SPERANZA - LERCHI	2
552	VIA GERMANIA-TRESTINA	2
553	VIA MIGLIORATI-VOC.PALAZZOLA	2
554	VIA MARTINELLI-LOC.CANOSCIO	2
555	VIA MONTESSORI-TRESTINA	2
556	VIA DELLA STAZIONE - S. SECONDO	2
557	LOCALITA' VOLTERRANO	2
558	VOCABOLO COL DI CHIO	2
559	LOCALITA' ROCCAGNANO	2
560	VIA CASTIGLIONESE	2
561	LOCALITA' RONTI	2
562	VIA DEI IX MARTIRI	2
563	VIA DEI LAGHI	2
564	VIA BARTOCCI - TRESTINA	2
565	VIA BRASILE - TRESTINA	2
566	PIAZZA CAPORALI - TRESTINA	2
567	VIA ALGERIA	2
568	VIA SPAGNA - TRESTINA	2
569	VIA GRAN BRETAGNA - TRESTINA	2
570	VIA MEARELLI	2
571	VIA DELL'INDUSTRIA	2
572	VIA F.LLI RAMACCIONI	2
573	PIAZZA KENNEDY	2
574	VIA GARAVELLE	2
575	VIA DELLE SCIENZIATE	2
577	VIA D'AQUINO	2
579	VIA DELLE CROCEROSSINE	2
580	VIA FRATELLI BIOLI	2
581	VIA SAN DONNINO	2
582	VIA ANGELINI	2
584	FRAZ. LERCHI	2
585	LOC. CINQUEMIGLIA	2
586	LOC. TITTA	2
587	LOC. BADIALI	2
588	VIA MARINELLI	2
592	SP 104	2
593	GRUMALE	2